

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

SERRACCHIANI, MURA

Modifiche al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di reddito di cittadinanza

Presentata il 27 settembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin dai primi giorni dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza sono emersi giudizi polarizzati, con valutazioni di esaltazione acritica o di demonizzazione sprezzante. In un siffatto clima di contrapposizione ideologizzata, poco spazio è stato riservato a un confronto concreto sul merito delle questioni e delle soluzioni prospettate, sebbene fosse immediatamente evidenziata, da più parti, la necessità di correttivi e miglioramenti dell'impianto, che tenessero in maggiore considerazione le esperienze pregresse e il ruolo dei diversi attori che nell'ambito delle politiche sociali hanno da sempre svolto un ruolo cruciale.

Come dimostrato da innumerevoli studi comparativi, prima dell'entrata in vigore delle misure sul reddito di inclusione con

l'emanazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, l'Italia risultava tra i pochi Paesi europei privi di uno strumento di contrasto della povertà, sebbene i divari sociali si fossero fortemente ampliati nel corso degli ultimi decenni.

A confermare l'assoluta esigenza di uno strumento di contrasto della povertà è la drammatica crisi sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, a seguito della quale oltre un milione di cittadini sono scivolati sotto la soglia di povertà assoluta, portando il dato complessivo a 5,6 milioni di poveri stimati dall'Istituto nazionale di statistica. Dati che, con la loro cruda evidenza, sgombrano il campo da ogni ipotesi di eliminazione dello strumento e che farebbero ripiombare il nostro Paese nell'imbarazzante classifica delle poche nazioni

industrializzate prive di misure di contrasto di tale fenomeno.

Al contrario, a distanza di oltre due anni e mezzo di applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, non mancano le indagini di accreditati istituti di ricerca e di organismi internazionali che evidenziano limiti e incongruenze nella sperimentazione dello strumento, condizionandone fortemente l'efficacia, nonostante le significative risorse approntate per tali finalità.

Un aspetto su cui il reddito di cittadinanza non ha raggiunto i risultati attesi concerne senz'altro l'obiettivo dell'inserimento o del reinserimento lavorativo dei percettori del sussidio ma, tuttavia, non va dimenticato che dopo appena un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto-legge n. 4 del 2019, sul nostro Paese, così come su tutto il resto del mondo, si è abbattuta la pandemia e la conseguente recessione, con ricadute senza precedenti dal dopoguerra ad oggi. Al tempo stesso, il nostro sistema di politiche attive ha sempre mostrato limiti strutturali, limiti che ci si augura possano essere finalmente avviati a superamento con le risorse e con i progetti indicati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che per tale finalità stanziava 6,6 miliardi di euro.

I limiti più propri dell'impianto del reddito di cittadinanza, come osservato, evidenziati sin dai primi giorni della sua introduzione, alla prova dei fatti hanno confermato le critiche iniziali. Tra questi, certamente, vi sono i criteri per la definizione dell'entità del sussidio basati sulla composizione del nucleo familiare, che hanno determinato un rapporto squilibrato, finendo per avvantaggiare i *single* e penaliz-

zare le famiglie più numerose, per quanto concerne sia la parte del sussidio riferita al sostegno al reddito, sia la componente relativa al contributo per i canoni di affitto.

Parimenti, i requisiti di residenza per i cittadini stranieri presenti nel nostro territorio hanno determinato l'esclusione di tante famiglie in stato di povertà dall'accesso al sussidio, così come sono rimasti esclusi i senza fissa dimora, ovvero coloro che forse rappresentano gli « ultimi tra gli ultimi ».

Allo stesso tempo, andrebbe potenziato lo strumento del patto per il lavoro, prevedendo una particolare attenzione alla richiesta di uno specifico impegno da parte del richiedente a partecipare a percorsi formativi dedicati, progettati sulla base delle esigenze e delle esperienze lavorative del beneficiario.

Sullo stesso piano va posto il tema della definizione dell'offerta congrua, recuperando i criteri già vigenti per altre categorie di lavoratori beneficiari di misure di sostegno del reddito.

Infine, stante la complessità delle problematiche correlate alla condizione di povertà dei singoli e dei nuclei familiari, non solo riconducibile alla mancanza di occupazione, è emersa con tutta evidenza la necessità di restituire un ruolo centrale ai comuni, attraverso i loro servizi sociali, nella gestione degli interventi che devono accompagnare i soggetti nel percorso che li conduca fuori dalla condizione di povertà.

Sulla base di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende intervenire, in una logica correttiva di riformismo pragmatico, sui citati limiti che condizionano l'intervento dello Stato nel contrasto della povertà.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

« 2) residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo. Il requisito dei due anni continuativi di residenza non si applica ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che riacquisiscono la residenza italiana;

2-bis) iscritto all'anagrafe in qualità di persona senza fissa dimora ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini dell'ISEE, ai sensi dell'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni previste dal medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo familiare. Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media definite ai sensi dell'allegato 3 annesso al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri n. 159 del 2013 e fino a un massimo di 2,5 ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « 3.360 annui » sono sostituite dalle seguenti: « 1.800 annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista dall'allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro entro i

successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale »;

b) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « impegni previsti dal comma 8, lettera *b)* » sono aggiunte le seguenti: « , e che deve, inoltre, prevedere la disponibilità a partecipare a percorsi formativi dedicati, progettati sulla base delle esigenze e delle esperienze lavorative del beneficiario »;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di un'offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con le esperienze e con le competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il 30 per cento rispetto al beneficio percepito nell'ultimo mese precedente.

9-bis. Nella definizione di un'offerta di lavoro congrua di cui al comma 9, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce la correlazione tra i principi di cui alle lettere *b)* e *c)* e tra i principi di cui alle lettere *b)* e *d)* del medesimo comma 9 »;

d) al comma 11, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « I comuni, in forma singola o associata, cooperano con riferimento all'attuazione del RdC a livello di ambito territoriale, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di

cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà »;

e) dopo il comma 15-*bis* è inserito il seguente:

« 15-*bis.1*. In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei soggetti affetti da patologie oncologiche, invalidanti e ingravescenti, le disposizioni dei commi da 8 a 15-*bis* non si applicano ai beneficiari affetti dalle suddette patologie insorte e diagnosticate successivamente al riconoscimento dei requisiti previsti per il Rdc ».

PAGINA BIANCA



18PDL0160040